



COMUNITÀ MONTANA
DEL SEBINO BRESCIANO
zona 6 della Lombardia

Legge Regionale 31 del 05/12/2008

ART. 26 - *“protezione e valorizzazione delle superfici forestali”*

BANDO

“Misure forestali” - ANNO 2025

- **D.g.r. XII/2825 del 22/07/2024** – Approvazione dei criteri di riparto delle risorse fra le Comunità Montane;
- **Decreto Regionale n. 12116 del 05/08/2024** - Approvazione delle procedure unificate e del piano di riparto delle risorse per le “Misure forestali” alle Comunità Montane, anno 2024, impegno a favore delle Comunità Montane – Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 2024-2026 con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- **D.G.E. n. 52 del 16/09/2024** - Presa d’atto D.g.r. XII/2825 del 22/07/2024 – LR31/2008 art.26 avente ad oggetto Misure forestali. Approvazione dei criteri di riparto delle risorse fra le Comunità Montane.
- **D.G.E. n. 43 del 06/10/2025** - Approvazione Bando “Misure forestali” Anno 2025;

1.	INTERVENTI, SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE	4
1.1.	Finalità e obiettivi	4
1.2.	Territorio di applicazione.....	4
1.3.	Azioni attivate e beneficiari	4
1.3.1.	Compatibilità fra fonti delle risorse finanziarie e azioni da finanziarie.....	4
1.4.	Condizioni per tutte le azioni	5
1.5.	Dichiarazione di compatibilità nelle aree protette e nei siti natura 2000	5
1.6.	Interventi non ammissibili per tutte le azioni	6
1.7.	Dotazione finanziaria e ammontare dell'aiuto	7
1.8.	Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato.....	7
2.	AZIONI E SPESE AMMISSIBILI	9
2.1.	Azione 5 – “Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste”	9
3.	PROCEDURE AMMINISTRATIVE	11
3.1.	Bando della Comunità Montana.....	11
3.2.	Integrazione con risorse proprie delle Comunità Montane	12
3.3.	Criteri di selezione e priorità di punteggi.....	12
3.3.1.	Criteri di priorità di finanziamento delle domande	12
3.3.2.	Punteggi.....	13
3.4.	Presentazione delle domande.....	14
3.4.1.	Chi può presentare domanda e a quale Ente	14
3.4.2.	Tempi e modalità di presentazione.....	15
3.4.3.	Documentazione da allegare alle domande	16
3.4.4.	Errore palese	17
3.5.	Istruttoria delle domande.....	18
3.5.1.	Modalità di istruttoria e comunicazione degli esiti.....	18
3.5.2.	Approvazione degli esiti istruttori	19
3.5.3.	Comunicazione di ammissione a finanziamento	19
3.5.4.	Validità delle domande	20
3.6.	Iter progetti esecutivi	20
3.6.1.	Presentazione dei progetti esecutivi.....	20
3.6.2.	Verifica dei progetti esecutivi	20
3.6.3.	Comunicazione in merito ai progetti esecutivi.....	20
3.7.	Esecuzione dei lavori	20
3.7.1.	Denuncia di taglio informatizzata	20
3.7.2.	Varianti in corso d'opera	21
3.7.3.	Proroga ultimazione lavori.....	22
3.8.	Spese ammissibili ed erogazione dei contributi.....	22
3.8.1.	Spese tecniche	22
3.8.2.	IVA.....	23

3.8.3.	Pagamenti	23
3.8.4.	Anticipo	24
3.8.5.	Stato di avanzamento dei lavori (SAL).....	24
3.8.6.	Saldo	25
3.8.6.1.	Saldo dei lavori realizzati in amministrazione diretta o direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva	25
3.8.7.	Svincolo della polizza fideiussoria.....	26
3.8.8.	Proventi del legname	26
3.9.	Decadenza, rinuncia e cambio del beneficiario	26
3.9.1.	Decadenza.....	26
3.9.2.	Rinuncia	27
3.9.3.	Riduzione parziale del contributo (penalità)	27
3.9.4.	Cambio del beneficiario	28
3.10.	SISCO	29
3.11.	Svolgimento dei controlli	29
3.12.	Rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte delle Comunità Montane	29
3.12.1.	Impegni di spesa e di liquidazione	29
3.12.2.	Monitoraggio annuale	30
3.12.3.	Rendicontazione finale	30
3.12.4.	Economie di impegno e di spesa	30
ALLEGATI		30

1. INTERVENTI, SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE

1.1. Finalità e obiettivi

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali regionali attraverso la realizzazione di interventi finalizzati:

- alla loro protezione (in particolare dagli incendi e dal dissesto idrogeologico), conservazione, incremento, valorizzazione e fruizione, interventi che concorrono anche a generare benefici in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela della biodiversità;
- al miglioramento della competitività delle imprese forestali e alla sicurezza degli operatori, in coerenza con la normativa, le politiche regionali e la sopra citata Strategia Forestale Nazionale;
- alla gestione selvicolturale.

Gli aiuti della presente misura sono rivolti al finanziamento di interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027, approvato con la d.g.r. XI/7370/2022 e pertanto gli aiuti non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale.

Le presenti Procedure Unificate:

- sono disposte ai sensi dell'art. 29 c. 4 della l.r. 31/2008, che reca: «Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni»;
- sono destinate alle Comunità montane, come linee guida per l'apertura dei loro bandi, nei quali esse dovranno riportare sia i punteggi di priorità che ogni altro elemento eventualmente mancante;

sono valide per l'intera durata del Regime di aiuto, attualmente fissata al 31 dicembre 2029, ma potranno essere aggiornate con decreto della Regione in caso di necessità.

1.2. Territorio di applicazione

Il presente bando finanzia interventi realizzati nel territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Sebino Bresciano.

1.3. Azioni attivate e beneficiari

Di seguito si specificano quali azioni, dalla d.g.r. n. XII/2370 del 20 maggio 2024, alla quale si rimanda, saranno attivate nel 2025:

Codice Azione	Azione	Beneficiari
5	Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste	1) Enti pubblici, escluso ERSAF; 2) Fondazioni e associazioni (cfr Codice Civile, Libro I° - Titolo II° artt. 14 – 42 bis), Onlus ed Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) che per statuto: • hanno finalità pubblica e/o finalità di difesa di interessi collettivi, • sono senza scopo di lucro; 3) Consorzi forestali riconosciuti dall'art. 56 l.r. 31/2008; 4) Enti o Associazioni di gestione di Beni collettivi e usi civici (cfr. Legge 17 aprile 1957 n. 278 e Legge 20 novembre 2017, n. 168); 5) Privati gestori di piani di assestamento forestali; 6) Associazioni fondiarie (di cui all' art. 31 septies della l.r. 31/2008)

1.3.1. Compatibilità fra fonti delle risorse finanziarie e azioni da finanziarie

Alcune risorse utilizzate per le presenti Misure forestali possono avere vincoli di destinazione. In particolare, possono essere utilizzate risorse provenienti da:

- Monetizzazioni di interventi compensativi (art. 43 l.r. 31/2008);
- Proventi delle sanzioni forestali (art. 61 l.r. 31/2008);
- Proventi dei contributi per la raccolta dei funghi (art. 97 l.r. 31/2008).

per le quali, fatti salvi vincoli più restrittivi contenuti nei piani di indirizzo forestale, valgono i seguenti vincoli di destinazione:

Codice Azione	Azione	Monetizzazioni di interventi compensativi (art. 43 l.r. 31/2008)	Proventi delle sanzioni forestali (art. 61 l.r. 31/2008)	Proventi dei contributi per la raccolta dei funghi (art. 97 l.r. 31/2008)
5	Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste	Sì	Sì	Sì

1.4. Condizioni per tutte le azioni

1. Tutti gli interventi (eccetto quelli di azione 9, 10 e 11, per i quali si rimanda alla normativa specifica) devono essere accompagnati da un progetto di intervento, redatto da un dottore forestale o da altro professionista abilitato e competente per legge, anche qualora non sarebbe necessario in base alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007), indispensabile al fine di illustrare l'intervento e quantificarne il costo;
2. L'esecuzione degli interventi deve essere diretta da un professionista abilitato e competente per legge;
3. Tutti gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco devono essere preceduti dalla presentazione di una apposita istanza a SITaB che indichi che l'intervento è finanziato dall'art. 26 l.r. 31/2008, selezionando nell'apposita sezione la voce a finalità statistica "L.R. 31/2008, ART. 26 (BANDI MONTAGNA 2024-2029)"¹;
4. Salvo per le azioni 10 e 11, è necessario produrre una "Attestazione di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000" dettagliata nel paragrafo successivo;
5. Qualora interventi di Azione 2, 4, 5 o 12 siano effettuati in boschi classificati dai Piani di Indirizzo Forestale come aree assoggettabili alla trasformabilità areale (a finalità agricola, ambientale o paesaggistica), i boschi oggetto di contributo sono riqualificati, con procedura di rettifica, fra i boschi non trasformabili o fra i boschi assoggettabili alle sole trasformazioni speciali, a seconda del Regolamento del PIF.
6. Il ricavato della vendita del materiale legnoso va esplicitato con apposita fattura e detratto dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo.

1.5. Dichiarazione di compatibilità nelle aree protette e nei siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti della rete natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciale di Conservazione), il richiedente deve allegare al progetto di fattibilità tecnico economica una dichiarazione di compatibilità dell'intervento proposto con:

- le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000";
- gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

La dichiarazione di compatibilità, attestata dal tecnico progettista, deve essere allegata alla domanda di aiuto e deve contenere i necessari riferimenti puntuali alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, al fine di consentire la verifica in sede istruttoria di quanto asserito. In caso di esecuzione dei lavori, sarà presentata con la domanda di pagamento del saldo la documentazione di cui al successivo punto 2).

La dichiarazione di compatibilità non è richiesta per gli interventi di Azione 10 e 11.

¹ Si ricorda comunque che non è possibile presentare Segnalazioni Certificate di **Inizio Attività** prima della presentazione della domanda di aiuto, in quanto indicherebbe l'inizio dei lavori prima della presentazione della domanda, non garantendo l'effetto di incentivazione dell'aiuto.

In caso di presentazione del progetto esecutivo, il parere è assolto da eventuali autorizzazioni e valutazioni di incidenza rilasciate dal medesimo Ente gestore, che dichiarano la compatibilità dell'intervento proposto con le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000" o con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

1.6. Interventi non ammissibili per tutte le azioni

Oltre a quanto espressamente previsto per ciascuna azione nel paragrafo "Condizioni specifiche e limiti" del successivo par. 2, non possono essere finanziati:

1. le spese per la redazione del progetto e le analisi preliminari sostenute prima del 29 maggio 2024, data di pubblicazione sul BURL² della d.g.r. XII/2370 del 20 maggio 2024³;
2. gli interventi iniziati prima della validazione in SISCO della domanda di aiuto⁴;
3. gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti pubblici;
4. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la lisciviazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti;
5. gli interventi con progetto di fattibilità tecnico economica privo della dichiarazione di compatibilità indicata al paragrafo 1.5;
6. gli interventi contrari alle misure di conservazione e alla pianificazione dei siti "Natura 2000"; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere sottoposto a valutazione di incidenza da parte dell'ente gestore o dall'ente competente;
7. gli interventi contrari alla pianificazione e regolamentazione dei parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente gestore del parco o della riserva naturale in conformità alla normativa stessa, alla pianificazione e alla regolamentazione dell'area protetta;
8. gli interventi con progetto esecutivo privi delle necessarie autorizzazioni o valutazione di incidenza dell'ente gestore del sito "Natura 2000", del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento;
9. l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento, anche per uso energetico, e interventi e/o impianti a scopo prevalentemente produttivo (pioppeti, cedui a rotazione rapida, specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno);
10. gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007) e con le eventuali deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008;
11. nel caso di interventi in aree assoggettate a piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, gli interventi di Azione 2-A, 5, 7 e 12 che non siano esplicitamente previsti dai Piani di Assestamento Forestale stessi;
12. nel caso di interventi in aree assoggettate a piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, gli interventi di Azione 2-B (ripristino di foreste danneggiate) e 4 (SIF) che non siano coerenti con le finalità gestionali dei Piani di Assestamento Forestale stessi;
13. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di piante di provenienza non certificata nonché di specie non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007 o di specie esotiche invasive di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
14. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate per motivi sanitari o fitosanitari dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie unionali o statali;

² BURL Serie Ordinaria n. 22 del 29/05/2024;

³ La d.g.r. XII/2370/2024, come già visto in questo provvedimento, è la base giuridica del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA).

⁴ La presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività prima della presentazione della domanda di aiuto comporta pertanto la bocciatura della domanda di aiuto.

⁵ Recepite in parte nella l.r. 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

15. gli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco (art. 8 del d.lgs. 34/2018 e art. 43 della l.r. 31/2008);
16. gli interventi selvicolturali nei boschi percorsi da incendi nei primi cinque anni dalla fine dell'evento, salvo specifica **autorizzazione** nei casi permessi dalla d.g.r. n. XI/1670/2019 (*Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l. 353/2000*); in ogni caso, non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale autoctona si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata. Precisazione: Se l'autorizzazione è di competenza della Comunità montana, questa può essere rilasciata nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto. Se l'autorizzazione è di competenza di un altro Ente, la stessa deve essere allegata alla domanda di aiuto. I bandi delle Comunità Montane possono prevedere che alla domanda di aiuto sia allegata solo la richiesta di autorizzazione all'Ente competente: in questo caso l'autorizzazione deve pervenire alla Comunità Montana entro il termine perentorio stabilito dai bandi delle Comunità Montane.
17. le opere dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
18. gli interventi ricadenti all'interno del "*Tessuto Urbano Consolidato*" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005;
19. gli interventi che prevedono la realizzazione di una recinzione, anche se realizzata con materiale vegetale, salvo le recinzioni temporanee per la tutela delle nuove piantine fino ad affermazione delle stesse;
20. gli interventi in aree già recintate, salvo che la recinzione sia presente esclusivamente per prevenire situazioni di oggettivo pericolo o per la tutela di biodiversità;
21. gli interventi ricadenti all'interno di boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a finalità urbanistica, a finalità di cava o miniera, a finalità di impianti sciistici o sportivi, come perimetrati dai Piani di Indirizzo Forestale.

Non sarà inoltre concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

1.7. Dotazione finanziaria e ammontare dell'aiuto

La dotazione finanziaria complessiva del Bando anno 2025 ammonta a **45.430,10 €** (euro quarantacinquemilaquattrocentotrenta/10), le risorse che compongono il regime di aiuto sono:

- **Risorse Regione Lombardia Decreto n. 12116 del 05/08/2024** **45.430,10 €**

Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale nella misura prevista nei paragrafi seguenti.

1.8. Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato

Le presenti procedure sono rivolte al finanziamento di azioni e interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal "Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027", approvato con la d.g.r. XI/7370 del 21/11/2022 e modificato con d.g.r. n. XII/1695 del 28/12/2023 e d.g.r. n. XII/2250 del 22/04/2024 e pertanto gli aiuti in parola non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale.

Al termine della procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 2022/2472, è stato registrato il regime di aiuto denominato "Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Aiuti integrativi per le foreste lombarde" col n. SA.113952 (2024/XA).

Di seguito si riportano le disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, c.d. ABER, relativamente alle azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11.

Ai sensi dell'art. 1. par. 4 dell'ABER, non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Ai sensi dell'art. 1 par. 5 dell'ABER, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), ad eccezione, come previsto dalla lett. h punto iv), degli aiuti concessi ad un'impresa che sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera d) dell'ABER.

I richiedenti le misure dovranno obbligatoriamente, pena l'inammissibilità della domanda, sottoscrivere apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (modello Allegato A). I richiedenti dovranno altresì compilare e allegare in formato pdf alla domanda il "Foglio calcolo dimensionale" (di cui all'Allegato I) attestante la dimensione d'impresa.

Ai sensi dell'art. 4, par. 1, dell'ABER:

- l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sulle azioni 5 e 9, inquadrati ai sensi dell'art. 44 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. n);
- l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sulle azioni 6 e 7, inquadrati ai sensi dell'art. 49 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. r);
- l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sull'azione 11, inquadrati ai sensi dell'art. 49 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. s).

Le soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto. In altre parole, non è possibile suddividere un intervento gestibile con un unico cantiere in due o più interventi allo scopo di eludere le soglie massime di intervento.

Per quanto riguarda il regime di aiuto, l'ABER, ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato coi contenuti minimi previsti dal medesimo art. 6, paragrafo 2. In deroga a quanto detto, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell'art. 43, par. 2, lett. d) dell'ABER, ove ricorrano le condizioni stabilite al medesimo articolo 43.

I contributi da assegnare per l'Azione 12 (Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento Forestale) dovranno invece rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) 2023/2831 e i richiedenti privati, in fase di presentazione della domanda, dovranno compilare obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis (modello Allegato B), in merito alla definizione del perimetro di "impresa unica" di cui all'art. 2 par. 2, lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831. Ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.

La quota concedibile in "de minimis" potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario⁶.

Il contributo richiesto nell'ambito del presente bando non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi sullo stesso progetto conformemente ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari, né col de minimis, che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento sulla base di altre fonti di aiuto diverse dal presente bando deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre mediante comunicazione via PEC alla Comunità montana competente. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha finanziato l'intervento in esame.

⁶ Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28/07/2017) art. 14 comma 4.

Non sarà concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D.M. 115/2017, le Comunità Montane sono individuate dall'art. 26 della l.r. 31/2008 quale soggetto responsabile delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti, della registrazione dei beneficiari e dei contributi nei pertinenti registri SIAN e RNA.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le disposizioni inerenti agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato:

Codice Azione	Azione	Normativa UE di riferimento	Registro beneficiari	Autocertificazione da allegare alla domanda di aiuto	Verifiche che esegue la Comunità montana
5	Varie	Regime di aiuto SA.113952 (2024/XA) e Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare gli articoli 43 (Azione 2, 4), 44 (Azione 5 e 9), 49 (Azione 6, 7) e 50 (Azione 11)	SIAN	Aiuti di stato (Allegato A) Foglio calcolo dimensione d'impresa (Allegato G)	Prima della concessione: • verifica status imprese in difficoltà • dimensione di impresa • Visura aiuti <i>Prima dell'erogazione di ciascuna quota di contributo:</i> <i>Visura Deggendorf</i>

In conclusione, i soggetti che presentano domanda di contributo per l'Azione 5, devono sottoscrivere le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, contenute nell'allegato A e che riguardano:

- la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;
- l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 59), del regolamento (UE) n. 2472/2022.

I soggetti che presentano domanda di contributo per le sopra citata Azione 5 devono altresì compilare il foglio del calcolo dimensionale dell'impresa, di cui all'Allegato G, da allegare in formato pdf alla domanda.

2. AZIONI E SPESE AMMISSIBILI

2.1. Azione 5 – “Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste”

Sono ammissibili⁷ interventi previsti dalla pianificazione forestale finalizzati al miglioramento dell'ecosistema e ad accrescere la resilienza della foresta, interventi quindi aventi finalità ambientale e non economica, ed in particolare conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale, sfolli, diradamenti e manutenzione finalizzati a scopi ambientali o alla valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Interventi accessori per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee e sentieri (ripristino e realizzazioni di brevi tratti); rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive); opere di ingegneria naturalistica; realizzazione e posa di chiudende a protezione delle aree boscate in rinnovazione e relativa segnaletica.

⁷ Gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 e in particolare dell'art. 44.

Tipologie d'intervento

Tutti gli interventi selvicolturali, destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale del bosco, previsti dai piani di assestamento, e ove mancanti, dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale approvati; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sfolli e ripuliture di cedui e fustaie;
- diradamenti e tagli di curazione;
- spalcatore;
- tagli di conversione a fustaia di cedui invecchiati;
- sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale con specie autoctone.

Beneficiari

- a) Enti pubblici, escluso ERSAF;
- b) Fondazioni e associazioni (cfr Codice civile, Libro I° - Titolo II° artt. 14–42 bis), nonché Onlus ed Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), che per statuto:
 - hanno finalità pubblica e/o finalità di difesa di interessi collettivi,
 - sono senza scopo di lucro;
- c) Consorzi forestali riconosciuti dall'art. 56 l.r. 31/2008;
- d) Enti o Associazioni di gestione di Beni collettivi e usi civici (cfr. Legge 17 aprile 1957 n. 278 e Legge 20 novembre 2017, n. 168);
- e) Privati gestori di piani di assestamento forestali;
- f) Associazioni fondiarie (art. 31 septies della l.r. 31/2008)

Localizzazione degli interventi

Gli interventi possono essere realizzati solo sulle superficie qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia.

Spese ammissibili

- a) taglio, allestimento e asportazione delle piante schiantate e sistemazione delle piante in piedi nelle aree limitrofe all'intervento;
- b) opere di bioingegneria forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, senza uso di manufatti in cemento;
- c) costruzione e miglioramento di piste forestali temporanee di accesso all'area di intervento;
- d) interventi localizzati di rinnovazione artificiale con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali;
- e) fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale;
- f) lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento con chiudende;
- g) spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi.

Entità del contributo

Sono ammissibili interventi (programmabili o dilazionabili) con superficie minima di 1 ettaro e il contributo erogabile massimo è di 45.430,10 euro (comprensivo di IVA, se ammissibile, e spese tecniche).

Le spese tecniche non possono superare il 15% dell'importo dei lavori.

Il contributo massimo è pari al 100% delle spese ammissibili.

Limiti e divieti

Non sono ammessi:

- a) i tagli di utilizzazione.
- b) i tagli a finalità produttiva, ossia quelli a macchiatico positivo;

- c) la rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli a finalità produttiva.
- d) l'impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
- e) l'impianto di specie coltivate a breve e media durata;
- f) gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) e con le deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.
- g) gli interventi sui castagneti da frutto;
- h) acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale e sensibili ad avversità biotiche;
- i) i costi diversi da quelli di cui al par. 4, lettera a) e b), dell'art. 44 dell'ABER, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- j) il capitale circolante.

Condizioni specifiche

- 1) Potranno essere finanziati solamente:
 - a) interventi in boschi assoggettati a piani di assestamento forestale e da questi espressamente previsti;
 - b) nel restante territorio, interventi previsti dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale.
- 2) I piani di assestamento forestale devono essere vigenti; i bandi delle comunità montane possono ritenere validi anche i piani di assestamento forestale scaduti, purché da massimo 10 anni;
- 3) Superficie minima di intervento: **1 ettaro di bosco per singolo progetto.**
- 4) Nel caso in cui il beneficiario sia gestore di un Piano di Assestamento Forestale deve dichiarare (compilando il modulo in allegato G) di rispettare quanto previsto dall'art. 45 del r.r. 5/2007, relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname.
- 5) **I lavori devono essere eseguiti** esclusivamente da:
 - a) imprese boschive iscritte all'albo regionale di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri stati UE;
 - b) consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 l.r. 31/2008;
 - c) enti pubblici (in amministrazione diretta).
- 6) Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile"⁸) con coordinate in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati. La cartografia digitale deve avere la struttura dati indicata in allegato H.

3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

La definizione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, l'istruttoria delle istanze, i controlli e il pagamento dei contributi sono in capo alle Comunità Montane, in qualità di Enti forestali cui sono state assegnate le funzioni relative alla gestione dei fondi in materia forestale (art. 34 della l.r. 31/2008).

Il mancato rispetto delle presenti procedure e disposizioni, nonché di quanto previsto dal Reg. (UE) 2022/2472 e dal Reg. (UE) 2831/2023, nella redazione ed attuazione dei bandi da parte delle Comunità Montane comporterà la revoca del finanziamento assegnato, anche nel caso lo stesso fosse già stato impegnato o erogato a favore dei beneficiari finali.

3.1. Bando della Comunità Montana

La Comunità Montana provvede a emanare uno o più bandi, definendo in particolare:

⁸ I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

- le azioni finanziabili;
- la percentuale di contributo, nei limiti dei massimali delle presenti procedure unificate;
- i criteri per la selezione delle domande.
- le risorse disponibili per il bando e le eventuali possibilità di integrazione delle risorse, in particolare per garantire il finanziamento totale della cosiddetta “ultima domanda finanziabile”.

Le Comunità Montane devono rendere pubblici i bandi a tutti i soggetti interessati nei modi previsti dalla normativa vigente, oltre che tramite affissione dello stesso all’Albo pretorio della Comunità Montana per tutta la durata di apertura del bando.

Le Comunità Montane informano dell’approvazione del bando Regione Lombardia (DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), la Provincia di Sondrio (se territorialmente interessata) e gli Enti gestori dei Parchi, delle Riserve e dei Siti natura 2000, i Comuni e le Unioni di Comuni, nonché le Associazioni di categoria più rappresentative (es. ARIBL, Associazione Consorzi Forestali, Coldiretti, Confagricoltura e CIA) e gli Ordini e Collegi professionali maggiormente interessati.

3.2. Integrazione con risorse proprie delle Comunità Montane

Nei propri bandi, le Comunità Montane devono indicare l’importo delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive proprie, con cui intendono integrare il regime degli aiuti nei limiti stabiliti dalla comunicazione alla Commissione europea.

Potranno essere utilizzate le risorse derivanti da:

- a) monetizzazione di interventi compensativi, ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.;
- b) sanzioni in materia forestale, di cui all’art. 61 della l.r. 31/2008, salvo diversa previsione nei PIF;
- c) proventi dei contributi per la raccolta dei funghi (art. 97 l.r. 31/2008);
- d) altre sanzioni in materia ambientale (es. l.r. 86/1983 e l.r. 10/2008);
- e) proventi delle utilizzazioni boschive;
- f) proventi dai piani di assestamento forestale;
- g) altre risorse proprie.

Le risorse possono essere impiegate nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla relativa normativa.

Le risorse vanno destinate all’integrazione dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia, ma non possono essere impiegate per cofinanziare gli interventi, per i quali non può essere in alcun modo variata la percentuale di aiuto erogabile.

Nel caso di integrazione con risorse finanziarie proprie, le Comunità Montane dovranno specificare chiaramente, al beneficiario e alla Regione in sede di monitoraggio, la fonte di finanziamento delle domande ammesse a contributo: fondi regionali oppure fondi propri, specificando in quest’ultimo caso la fonte esatta e i vincoli di destinazione.

3.3. Criteri di selezione e priorità di punteggi

3.3.1. Criteri di priorità di finanziamento delle domande

- 1) La Comunità Montana in conformità alle indicazioni regionali provvederà alla predisposizione di una unica graduatoria per tutte Azioni attivate.
- 2) La priorità di finanziamento verrà stabilita sulla base del punteggio acquisito dalle singole domande e dalla posizione in graduatoria.
- 3) I punteggi di selezione devono rispettare i vincoli normativi, dando pertanto priorità, compatibilmente col rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per ogni azione, ai seguenti interventi (l’elenco può non essere esaustivo):
 - a) “Indispensabili” rispetto a quelli “Utili” in base ai piani forestali;
 - b) “Urgenti” rispetto a quelli “mediamente urgenti” in base ai piani forestali;
 - c) di filiera, ai sensi dell’art. 2 c. 2 e art. 11 c. 3 bis della l.r. 31/2008;

- d) i cui beneficiari sono imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, ai sensi dell'art. 8 c. 3 bis della l.r. 31/2008;
 - e) «realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica» ai sensi dell'art. 50 c. 10 della l.r. 31/2008;
 - f) nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, ai sensi dell'art. 3 c. 1 della l.r. 86/1983;
 - g) realizzati in boschi gestiti secondo i principi della gestione forestale sostenibile (FSC o PEFC), ai sensi dell'art. 50 c. 10 della l.r. 31/2008.
- 4) Si valorizzeranno i progetti "cantierabili", con esecutivo e tutte le autorizzazioni ottenute.
 - 5) Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità saranno formulati su base oggettiva verificabile (es. facendo riferimento a cartografie pubblicate nel Geoportale della Lombardia, cartografie del Piano di Indirizzo Forestale del Sebino Bresciano approvato con D.G.R.XI/2402 del 11/11/2019) e posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
 - 6) Per tutte le tipologie di azione la Comunità Montana deve stabilire il punteggio massimo raggiungibile;
 - 7) Per ogni tipologia la Comunità Montana può stabilire un punteggio minimo sotto il quale la domanda, pur in presenza di istruttoria positiva, non sarà finanziata.
 - 8) Nel caso in cui dalla documentazione presentata non sia possibile ricavare gli elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, lo stesso non verrà assegnato.
 - 9) Nel caso di parità di punteggio all'interno della stessa Azione verrà data priorità tenendo conto della data e ora di presentazione della domanda a SISCO.

3.3.2. Punteggi

Le richieste che supereranno la verifica amministrativa saranno valutate attraverso i punteggi previsti di seguito descritti.

Punteggio specifico Azione 5 Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste

Parametri		Classi di punteggio
1	Tipologia di beneficiario	
	Fondazioni e associazioni (cfr Codice civile, Libro I° - Titolo II° artt. 14–42 bis), nonché Onlus ed Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), Enti o Associazioni di gestione di Beni collettivi e usi civici (cfr. Legge 17 aprile 1957 n. 278 e Legge 20 novembre 2017, n. 168), Privati gestori di piani di assestamento forestali e Associazioni fondiarie (art. 31 septies della l.r. 31/2008)	3
	Consorzi forestali riconosciuti dall'art. 56 l.r. 31/2008	5
	Enti pubblici, escluso ERSAF	10
2	Tipologia di intervento (punteggio sommabile massimo 15 punti)	
	Sfolli e ripuliture di cedui e fustaie, diradamenti e tagli di curazione	4
	Sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale con specie autoctone	8
	Lavori che prevedono anche opere di bioingegneria forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, senza uso di manufatti in cemento	2
	Progetto che prevede interventi localizzati di rinnovazione artificiale con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali	6
3	Quota altimetrica prevalente intervento	
	Oltre 1.451 m s.l.m.	3
	Compreso tra 1.101-1.450 m.s.l.m.	6
	Compreso tra 851 - 1.100 m s.l.m.	10
	< 850 m s.l.m.	1
4	Il progetto si sviluppa in prevalenza in aree individuate nella cartografia Tav. 3 - Categorie forestali del PIF della CM Sebino approvato con D.G.R. XI/2402 del 11/11/2019	
	Peccete	10
	Piceo-Faggeti	5
	Altro	2

5	Il progetto si sviluppa in prevalenza in aree individuate nella cartografia Tav. 8 – Attitudine protettiva dei boschi del PIF della CM Sebino approvato con D.G.R. XI/2402 del 11/11/2019	
	Classe 1	1
	Classe 2	2
	Classe 3	3
	Classe 4	4
	Classe 5	5
	Classe 6	6
	Classe 7	7
	Classe 8	8
	Classe 9	9
	Classe 10	10
6	Il progetto si sviluppa in prevalenza in aree individuate nella cartografia Tav. 10 – Attitudine paesaggistica dei boschi del PIF della CM Sebino approvato con D.G.R. XI/2402 del 11/11/2019	
	Classe 1	1
	Classe 2	2
	Classe 3	3
	Classe 4	4
	Classe 5	5
	Classe 6	6
	Classe 7	7
	Classe 8	8
	Classe 9	9
	Classe 10	10
7	Il progetto si sviluppa in prevalenza in aree individuate nella cartografia Tav. 13 – Attitudine Multifunzionale dei boschi del PIF della CM Sebino approvato con D.G.R. XI/2402 del 11/11/2019	
	Classe 1	1
	Classe 2	2
	Classe 3	3
	Classe 4	4
	Classe 5	5
	Classe 6	6
	Classe 7	7
	Classe 8	8
	Classe 9	9
	Classe 10	10
8	Superficie boscata interessata dai lavori	
	Compresa tra 1 e 3 ettari	2
	Compresa tra 3,01 e 5 ettari	5
	Maggiore di 5,01 ettari	10
Totale punteggio Azione 5 Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste		

3.4. Presentazione delle domande

3.4.1. Chi può presentare domanda e a quale Ente

I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono specificati, sotto la voce “Beneficiari”, nelle presenti Procedure Unificate di cui al paragrafo 1.3.

I richiedenti devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Qualora fosse la Comunità Montana o una “Società in house” a richiedere l’aiuto, il ricevimento dell’istanza e il trattamento della stessa sarà affidato a Regione Lombardia Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Brescia.

3.4.2. Tempi e modalità di presentazione

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana del Sebino Bresciano o alla Regione Lombardia, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo (SISCO) della Regione Lombardia deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo (SISCO) della Regione Lombardia, indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine previsto dal Bando della Comunità montana, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, se del caso il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

Le domande potranno essere presentate:

dal 22 ottobre al 24 novembre 2025.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- a) accedere al Sistema Informativo delle Conoscenze e qualora non si fosse ancora registrati, registrarsi al portale secondo le indicazioni fornite nel manuale della "Registrazione e Profilazione in SiSco" presente al seguente link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/62089d05-2311-485f-bc07-c117cca9cf26/01_Come+registrarsi+per+due+o+pi%C3%B9+enti+nel+SITAB.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=62089d05-2311-485f-bc07-c117cca9cf26
- b) accedere alla domanda per gli aiuti articolo 26 l.r. 31/2008 dal menu "Procedimenti", indirizzandola alla Comunità Montana di competenza o, per le Comunità Montane, a Regione Lombardia;
- c) scegliere una delle Azioni previste dal Bando della Comunità Montana competente;
- d) compilare la domanda in tutte le sue parti, scaricarla in formato PDF e sottoscriverla da parte del titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo. Vedi nota importante a piè di pagina⁹.
- e) caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, purché questa avvenga entro il termine stabilito dal Bando della Comunità Montana di competenza. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

Si tenga presente che SISCO non è in grado di protocollare le domande presentate alle Comunità montane o alla Provincia di Sondrio: pertanto tali enti dovranno procedere alla protocollazione delle domande presentate a SISCO.

Ogni domanda di finanziamento deve riguardare un singolo intervento.

Ciascun richiedente può presentare un massimo di:

- 1. Due domande per l'Azione 5**

⁹ Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"

3.4.3. Documentazione da allegare alle domande

Alla domanda presentata informaticamente e trasmessa all'Ente competente, con le modalità sopra descritte, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a. per i soggetti ad evidenza pubblica dovrà essere redatto ai sensi del Codice degli Appalti D.lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni - Legge 16/2025 e D.lgs. 209/2024;
- b. per i soggetti beneficiari "Proprietari, possessori o conduttori privati" dovrà essere composto da:
 - relazione tecnica;
 - corografia;
 - planimetria catastale;
 - planimetria con indicazione dello stato di fatto e dello stato di progetto;
 - computo-metrico-estimativo e quadro economico e, se del caso, analisi dei prezzi;
 - documentazione fotografica panoramica e di dettaglio dell'area di intervento;

oppure

2. in alternativa al punto precedente, Progetto esecutivo:

- a. per i soggetti ad evidenza pubblica dovrà essere redatto ai sensi del Codice degli Appalti D.lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni - Legge 16/2025 e D.lgs. 209/2024;
- b. per i soggetti beneficiari "Proprietari, possessori o conduttori privati" dovrà essere composto da:
 - relazione tecnica;
 - corografia;
 - planimetria catastale;
 - planimetria con indicazione dello stato di fatto e dello stato di progetto con localizzazione puntuale delle opere e dei lavori;
 - eventuali sezioni longitudinali in scala adeguata con indicazione dello stato di fatto e di progetto;
 - eventuali sezioni trasversali in scala adeguata con indicazione dello stato di fatto e di progetto;
 - disegni delle opere (piante, sezioni) in scala adeguata;
 - particolari costruttivi;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - piano della sicurezza (se necessario);
 - autorizzazioni previste dai vincoli presenti nell'area di intervento.

Per i soggetti ad evidenza pubblica la documentazione tecnica progettuale deve essere redatta ai sensi del Codice degli Appalti D.lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni - Legge 16/2025 e D.lgs. 209/2024.

Oltre alla documentazione tecnica prevista per la progettazione di fattibilità tecnica economica e della progettazione esecutiva cui al punto precedente, dovranno essere presentate, per tutti i livelli di progettazione, anche:

1. cartografia in formato "Shapefile"¹⁰ georeferenziata in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono richiesti i lavori, con tabella attributi indicata in allegato H;
2. computo metrico estimativo e quadro economico e, se del caso, analisi dei prezzi.
3. documentazione fotografica panoramica e di dettaglio dell'area di intervento;

¹⁰ I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

4. atto amministrativo di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o del progetto definitivo o del progetto esecutivo;
5. autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, solo se il richiedente non è proprietario dei terreni o della strada (non richiesto per tipologie 10 e 11);
6. per interventi previsti all'interno di aree protette o in siti "Natura 2000", dichiarazione di cui al paragrafo 1.5;
7. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti di Stato, per l'Azione 5 (Allegato A);
8. per i beneficiari privati, foglio di calcolo dimensione impresa per l'Azione 5 (Allegato I);
9. dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all'ammissibilità/detraibilità dell'IVA tra le spese sostenute per gli interventi e di assoggettabilità riguardo alla ritenuta del 4% ai fini IRPEF/IRES (Allegato C);
10. per gli interventi in aree soggette a piano di assestamento vigente, dichiarazione di rispetto degli obblighi di cui all'art. 45 del r.r. 5/2007 (allegato G).

Al fine di consentire una adeguata valutazione ed istruttoria degli interventi proposti:

- negli elaborati grafici dovranno essere riportate tutte le dimensioni delle opere (altezze, larghezze, lunghezze);
- nel Computo metrico estimativo dovranno essere riportate le quantità delle singole opere, distinguendole per intervento, e non solo la quantità totale.

Le quantità riportate nel Computo metrico estimativo dovranno trovare riscontro negli elaborati grafici.

In considerazione dell'invio della documentazione in forma telematica è necessario che gli elaborati grafici siano redatti in modo tale da poter essere correttamente visionabili ed esaminabili a video.

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, tutta la documentazione prevista dal bando delle Comunità montane deve essere allegata alla domanda e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip).

Il progetto e altri elaborati tecnici prodotti da professionisti vanno inseriti in pdf e firmati elettronicamente o digitalmente.

La cartografia in formato "Shapefile" non deve essere firmata digitalmente o elettronicamente.

Nella progettazione si dovrà fare riferimento al "Prezziario regionale delle opere pubbliche" approvato da Regione Lombardia, nei limiti delle voci di costo ivi indicate; in casi eccezionali di mancanza di alcune voci di costo, è ammessa l'analisi dei prezzi, opportunamente motivata, partendo dalle voci di costo elementari del prezziario in esame.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, l'Ente competente ne chiede via pec il completamento al richiedente, che entro 10 giorni deve trasmetterla all'Ente; trascorso senza riscontro detto termine, l'Ente pronuncia la non ricevibilità della domanda, dandone comunicazione al richiedente.

3.4.4. Errore palese

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda di aiuto, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa.

Sono considerati errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa (ad es. un codice statistico o bancario errato);
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (ad es. dati contraddittori tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata).

Qualora il richiedente chieda a SISCO una percentuale di contributo errata, diversa dalla percentuale spettante in base al bando della Comunità montana, quest'ultima corregge d'ufficio la percentuale,

senza necessità di presentazione della domanda di errore palese. La correzione non è possibile qualora il richiedente abbia richiesto una percentuale di contributo inferiore rispetto a quanto abbia diritto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente l'aiuto e viene inoltrata all'Ente competente che, verificato che lo stesso rientra nelle casistiche sopra riportate, autorizza o nega la correzione dell'errore.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

3.5. Istruttoria delle domande

3.5.1. Modalità di istruttoria e comunicazione degli esiti

L'istruttoria delle domande è effettuata dagli "Enti istruttori", ossia:

- dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano per territorio di sua competenza;
- dall'UTR, per il territorio di competenza, quando il richiedente il contributo è la Comunità Montana o una sua "Società in house".

La Comunità Montana del Sebino Bresciano provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco; in caso la domanda sia presentata alla Regione Lombardia, il numero di protocollo viene invece attribuito da parte del sistema SISCO. Gli allegati caricati in SisCo non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana (o la Regione Lombardia) verificano che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le Comunità Montane e la Regione Lombardia provvedono a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO).

L'istruttoria tecnico-amministrativa prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative e nel presente bando;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile;
- il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- un sopralluogo, se ritenuto necessario.

A conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del **verbale di istruttoria iniziale**, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:

- il punteggio complessivo assegnato e il dettaglio di come è stato determinato;
- l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
- l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura dal Bando della Comunità Montana);
- eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
- l'importo del contributo concedibile;
- in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e, se la procedura interna della Comunità Montana lo richiede, dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

L'Ente istruttore invierà il verbale istruttorio ai richiedenti, che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono presentare, tramite PEC, un'istanza di riesame ai sensi della legge 241/1990. Gli Enti istruttori valutano la richiesta di riesame e concludono l'istruttoria della domanda motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria** in SisCo dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

Regione Lombardia (AFCP) e Provincia di Sondrio comunicheranno alle Comunità Montane interessate gli esiti istruttori di competenza.

Prima dell'approvazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, le Comunità montane provvederanno ad effettuare le verifiche propedeutiche sul Registro nazionale degli aiuti di stato ed alla registrazione nel SIAN ed RNA degli aiuti individuali concessi. Le Comunità montane dovranno dare atto nei rispettivi provvedimenti di aver provveduto all'inserimento delle informazioni in RNA o nel SIAN e all'interrogazione dei detti registri, riportando i relativi COR/SIAN-COR.

3.5.2. Approvazione degli esiti istruttori

Entro il 15/12/2025, la Comunità Montana provvederà ad approvare, con proprio provvedimento, i seguenti elenchi, redatti secondo i modelli forniti (Allegato E):

- a) elenco delle domande con esito istruttorio negativo;
- b) graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo, ordinate secondo il punteggio assegnato e con l'indicazione per ciascuna domanda di:
 - importo totale richiesto;
 - importo totale della spesa ammessa;
 - punteggio assegnato;
 - contributo concesso, per le domande finanziate;
 - fonte di finanziamento, specificando i fondi regionali e i fondi propri, provenienti dal riparto regionale o dalla Comunità Montana;
 - codice SIAN-COR/COR.

Le domande presentate istruite favorevolmente devono essere finanziate integralmente: non è ammesso il finanziamento di solo una parte della domanda.

Alle domande ammesse a finanziamento dovrà essere assegnato il Codice Unico di Procedimento (CUP) al fine di garantire la tracciabilità delle spese. Il CUP è assegnato dalla Comunità montana ai soggetti privati, mentre i soggetti di diritto pubblico provvedono in autonomia a "staccarlo".

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere trasmessi unitamente agli atti d'impegno delle risorse tramite PEC ad agricoltura@pec.regione.lombardia.it entro 20 giorni dall'adozione dell'atto ; gli atti possono essere anticipati via email (non PEC) a foreste@regione.lombardia.it, a Regione Lombardia - D.G. ASAF. Ai fini della gestione dei dati, tutti gli elenchi devono essere trasmessi anche in formato excel.

3.5.3. Comunicazione di ammissione a finanziamento

Le Comunità Montane pubblicheranno sul sito istituzionale il provvedimento e gli elenchi di cui al paragrafo precedente e comunicheranno prontamente ai beneficiari l'ammissione a finanziamento, tramite PEC, precisando i tempi di presentazione dell'eventuale progetto esecutivo, la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori, eventuali prescrizioni e obblighi.

Negli elenchi che saranno pubblicati devono essere omessi dati personali, compreso il codice fiscale se alfanumerico.

3.5.4. Validità delle domande

Le domande mantengono validità per 24 mesi, a partire dalla data di chiusura dei bandi per la presentazione delle istanze di aiuto, fermo restando che le **ultime ammissioni a finanziamento** dovranno avvenire entro la scadenza della validità del presente regime di aiuto, attualmente fissata al **31 dicembre 2029**.

A seguito di rinunce o decadenze da parte di beneficiari ammessi al finanziamento, le Comunità Montane utilizzeranno gli importi per finanziare ulteriori domande ammissibili, secondo l'ordine con cui sono presenti nella graduatoria approvata e pubblicata.

In caso di pubblicazione sull'Albo pretorio o divulgazione pubblica in altro modo, vengono omessi tutti i dati personali, compreso il codice fiscale qualora alfanumerico.

3.6. Iter progetti esecutivi

3.6.1. Presentazione dei progetti esecutivi

I beneficiari che non hanno presentato il progetto esecutivo o che, pur avendolo presentato, sono tenuti a modificarlo o ad integrarlo a seguito dell'istruttoria, devono consegnare via PEC il progetto esecutivo, corredato delle eventuali autorizzazioni previste e, nel caso di beneficiari pubblici o soggetti alle procedure di evidenza pubblica, anche dell'atto formale di approvazione, entro il termine stabilito dagli Enti istruttori e comunque il termine stabilito dai bandi delle Comunità Montane, decorrente dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. L'ente istruttore può concedere una proroga per motivi non riconducibili alla negligenza del beneficiario.

Nel caso di soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, i progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (d.lgs. 36/2023) e di sicurezza dei cantieri di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

3.6.2. Verifica dei progetti esecutivi

Gli Enti istruttori procedono alla verifica, con particolare attenzione alla congruità con quanto indicato nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento, alla completezza degli elaborati progettuali e alla presenza della necessaria documentazione (autorizzazioni, pareri ecc.). Il funzionario incaricato esprime il proprio parere tramite la stesura di un verbale di verifica del progetto esecutivo.

3.6.3. Comunicazione in merito ai progetti esecutivi

Al termine della valutazione del progetto esecutivo la Comunità Montana invia ai beneficiari, tramite PEC, una comunicazione con i seguenti elementi:

- il quadro economico del progetto, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione delle spese sostenute;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi stabiliti nell'esecuzione degli interventi;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, per l'eventuale anticipo o il SAL e per il saldo finale.

3.7. Esecuzione dei lavori

3.7.1. Denuncia di taglio informatizzata

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi, previste nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento, devono essere accompagnate da una istanza di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata SITaB, prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007 e, ove richiesto, da successiva autorizzazione da parte dell'Ente forestale, che deve essere inserita a SITaB.

La denuncia, compilabile dagli operatori abilitati, tramite SISCO, deve essere presentata successivamente alla domanda di aiuto e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e deve indicare gli estremi del bando di finanziamento e l'esecutore materiale dei lavori in bosco.

La domanda di taglio deve essere corredata:

- di un progetto di taglio (anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007);
- della documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando della Comunità Montana.

3.7.2. Varianti in corso d'opera

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario; rientrano tra le varianti anche il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale.

Non sono considerate varianti:

1. le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali:
 - a) esecuzione dei medesimi lavori con utilizzo di costi differenti;
 - b) trasposizioni di superficie all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizioni che non cambi l'intervento previsto e le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli;
 - c) altre situazioni indicate nel presente bando.
2. le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati.

Non sono autorizzabili le varianti che comportano:

1. modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi tali da decurtare il punteggio assegnato alla domanda e portarla fuori dall'elenco delle domande ammesse a contributo;
2. che non rispettano condizioni, limiti e divieti delle presenti disposizioni attuative o dei bandi delle Comunità montane.

Le richieste di variante in corso d'opera possono essere presentate all'Ente istruttore, in caso di accertata necessità e se strettamente conformi alle disposizioni previste in materia di lavori pubblici.

I costi delle varianti non possono essere finanziati dai ribassi d'asta in caso di appalti.

Anche i beneficiari non tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere o ai lavori previsti, devono presentare richiesta all'Ente istruttore.

Il beneficiario deve inoltrare all'Ente istruttore, tramite procedura SISCO, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato E;
3. documentazione di cui al precedente punto 3.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

L'istruttoria della domanda di variante viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO).

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda ammessa a contributo, accompagnata da una relazione tecnica che motivi le modifiche da apportare e dal quadro di confronto tra la situazione prevista e quella che si determina a seguito della variante (Allegato E).

Le spese sostenute per le varianti non autorizzate non saranno riconosciute.

3.7.3. Proroga ultimazione lavori

In presenza di fondate motivazioni non riconducibili alla negligenza del beneficiario, possono essere concesse una o più proroghe del termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo che gli interventi si dovranno concludere nei tempi necessari per consentire il controllo dei lavori effettuati all'Ente istruttore e la liquidazione dei contributi da parte della Comunità Montana entro il termine stabilito dalle presenti Procedure Unificate.

3.8. Spese ammissibili ed erogazione dei contributi

Le spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto dei materiali sono indicate nei paragrafi relativi a ciascuna Azione.

Le spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto dei materiali sono indicate nei paragrafi relativi a ciascuna Azione.

I lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta, nel caso di soggetti pubblici o tenuti al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, o affidati a ditte esterne tramite appalto o cottimo fiduciario.

Sono ammissibili:

- le spese presenti all'interno del prezzario delle opere forestali approvato dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, nei limiti delle voci di costo ivi indicate; in casi eccezionali di mancanza di alcune voci di costo, è ammessa l'analisi dei prezzi, opportunamente motivata, partendo dalle voci di costo elementari del prezzario in esame.
- l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile da parte del soggetto finanziato; nel caso di lavori in amministrazione diretta è riconosciuta esclusivamente sugli acquisti di materiali e noli di attrezzature utilizzati per gli interventi, che dovranno essere comprovati da fatture quietanzate;
- le spese tecniche specificate al paragrafo seguente.

Le voci di spesa devono essere provate:

- se effettuate in amministrazione diretta, ossia realizzata da personale del consorzio o dell'Ente pubblico beneficiario assunti per i lavori, questi devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici che attestino il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, il numero di ore o giornate del personale utilizzato, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali (comprovato dal DURC) e i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
- negli altri casi (compresi i noli e le forniture nei lavori in amministrazione diretta), devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente forza probatoria equivalente, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture.

È vietata ogni forma di sovra-compensazione. Pertanto, in fase di verifica dei costi, vanno accertate che le ore o giornate rendicontate siano solo quelle effettivamente riferite alle attività previste dall'aiuto.

3.8.1. Spese tecniche

Le spese tecniche ammissibili comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti o la stesura della relazione tecnica;
- b) lo studio di incidenza e le eventuali pratiche autorizzative;
- c) consulenze specialistiche inerenti alla progettazione;
- d) la direzione dei lavori (anche in caso di lavori in amministrazione diretta);
- e) il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente e relativi oneri per eventuali coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;
- f) oneri afferenti a quote di progettazione per gli uffici pubblici.

Le spese tecniche **non possono superare il 15% dell'importo dei lavori determinato in fase progettuale (domanda iniziale, progetto esecutivo o variante)**, calcolato al netto dell'IVA¹¹.

I bandi delle Comunità montane possono stabilire, per le singole Azioni, percentuali massime di spese tecniche inferiori al massimale sopra riportato, preferibilmente per scaglioni di spesa ammessa, e che possono variare in base alla necessità di effettuare lo studio di incidenza e consulenze specialistiche.

Le spese tecniche per la progettazione e tutte le fasi connesse, ossia le analisi preliminari e le consulenze, lo studio di incidenza e il piano di sicurezza, non sono soggette a riduzione in caso di variante o di mancata esecuzione della totalità dei lavori. Le spese tecniche per la direzione lavori viceversa sono ridotte qualora i lavori non siano realizzati totalmente, in proporzione ai lavori eseguiti.

Le spese tecniche devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi ai servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento e possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché non prima del 29 maggio 2024 e purché inerenti alla predisposizione del progetto.

Le spese di progettazione del personale interno degli Enti Pubblici possono essere riconosciute fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo svolte dal personale interno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

3.8.2. IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla a norma della legislazione nazionale, in virtù della propria natura giuridica e delle attività svolte.

All'atto della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA (Allegato C). In assenza di dichiarazione, l'IVA sarà ritenuta spesa non ammissibile a contributo.

3.8.3. Pagamenti

Le operazioni di pagamento dell'anticipo, dello stato di avanzamento e del saldo possono avvenire, da parte dell'Ente responsabile dell'erogazione, solo a seguito:

- dell'effettuazione della "Visura Deggendorf" sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per le azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11;
- della registrazione dell'importo erogato sul SIAN, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 per le azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11;
- della presentazione della "certificazione antimafia", ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice Antimafia, ove richiesta.

Nell'atto di pagamento si deve dare evidenza che sono stati effettuati i predetti controlli e sono stati registrati i dati nel pertinente Registro.

Le domande di anticipo, SAL e saldo vanno presentate a SISCO, caricando la documentazione necessaria prevista nei bandi in base alle presenti procedure unificate. Tutti i documenti firmati dal Direttore dei Lavori o da altri professionisti devono essere firmati elettronicamente o digitalmente.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori che, al termine delle verifiche, redigono e sottoscrivono il verbale, controfirmato dal responsabile del procedimento.

L'ente istruttore competente comunica l'esito delle verifiche ai beneficiari, che entro 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione, possono presentare tramite pec un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

¹¹ Esempio, lavori ammessi a finanziamento per 50.000,00 (+ IVA, se del caso). Spese tecniche massime riconoscibili 7.500,00 euro + IVA. Eventuali ribassi d'asta o riduzioni delle spese rendicontate non comportano quindi parallela riduzione delle spese tecniche.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute, e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il diniego; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal responsabile del procedimento.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli enti istruttori competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione: validità del documento di regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto, regolarità della documentazione antimafia¹².

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.

3.8.4. Anticipo

È possibile richiedere l'erogazione di un anticipo del contributo nella misura massima dell'50% dell'importo del contributo concesso.

Alla richiesta devono essere allegati:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Ente competente per un importo pari all'anticipazione concessa, eventualmente maggiorata di un ulteriore 10% comprensivo delle spese a carico dell'Ente e degli interessi legali; solo per i beneficiari pubblici, in alternativa alla fidejussione, dichiarazione della Tesoreria dell'Amministrazione di impegno a versare l'importo all'Ente competente;
- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori.

3.8.5. Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

I beneficiari, in alternativa all'anticipo, possono richiedere il pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL). L'importo relativo agli stati di avanzamento sarà commisurato ai costi sostenuti per i lavori effettivamente realizzati e potrà essere erogato a partire dalla rendicontazione di un importo pari ad almeno il 30% della spesa ammessa.

Per il pagamento del SAL, il beneficiario deve fare richiesta, allegando la seguente documentazione:

- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e il contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- stato di avanzamento dei lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- fatture¹³ quietanzate (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- nel caso il lavoro sia effettuato in amministrazione diretta:
 - a) dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
 - b) prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, esposti mese per mese e complessivamente) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 3.8.6.1.

La rendicontazione per costi standard non è ammessa.

La concessione del pagamento del SAL è possibile a seguito di controllo in loco del funzionario incaricato dell'Ente competente.

¹² Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove previsto, per la corresponsione di contributi finanziari è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente. La CM deve verificare la validità della documentazione antimafia alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento

¹³ I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

3.8.6. Saldo

A lavori ultimati, i beneficiari dovranno presentare all'Ente competente la domanda di accertamento finale e di contestuale pagamento del saldo, allegando la documentazione di seguito indicata:

- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- fatture¹⁴ quietanzate (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- nel caso il lavoro sia effettuato in amministrazione diretta:
 - a) dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
 - b) prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 3.8.6.1.
- dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento (modello Allegato F) oppure copia delle rinunce ad altri contributi;
- documentazione richiesta dalla normativa per la liquidazione dei contributi pubblici (DURC, antimafia, ecc.);
- ulteriore documentazione prevista dai bandi della Comunità Montana;
- copia del contratto d'appalto nel caso di beneficiari pubblici, se non ancora consegnata;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo gli interventi;
- cartografia in formato "Shapefile"¹⁵ georeferenziata in sistema geodetico UTM32N WGS84, indicante l'area precisa (poligono o tratti stradali) in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del contributo, con struttura dati indicata in allegato H.

Il ricavato della vendita del materiale legnoso va fatturato e portato in detrazione dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo, coma da paragrafo specifico.

Gli Enti effettueranno l'accertamento su tutte le domande, compreso il controllo in loco dell'avvenuta esecuzione dei lavori e, a campione (per le tipologie ove è previsto), la verifica dell'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname.

Il funzionario incaricato redige il verbale di controllo finale, nel quale riporta gli esiti degli accertamenti e l'Ente procede poi alla liquidazione del contributo (al netto del ricavato del materiale legnoso), comunicando al beneficiario l'entità del saldo ed eventuali obblighi.

Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzario o analisi dei prezzi).

3.8.6.1. Saldo dei lavori realizzati in amministrazione diretta o direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva

Gli Enti Pubblici e i Consorzi forestali, che per effettuare i lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono comprovare i costi del personale mediante **prospetti analitici**, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Amministrazione, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale impiegato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'intervento e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture, mandati di pagamento, documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti e liberatorie. Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

¹⁴ I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

¹⁵ I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzario o analisi dei prezzi).

3.8.7. Svincolo della polizza fideiussoria

La polizza fidejussoria è svincolata dall'Ente competente tramite apposita autorizzazione di svincolo, a seguito del nulla osta del funzionario incaricato che accerta la fine lavori e la regolare esecuzione degli stessi. La richiesta di svincolo viene inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

3.8.8. Proventi del legname

I proventi derivanti dalla cessione del legname vanno detratti dal contributo regionale e, più precisamente, gli importi relativi alle fatture per la vendita del legname o della legna da ardere vanno detratti, in sede di presentazione della domanda di pagamento, dalle spese sostenute.

Si riporta di seguito, a titolo meramente illustrativo, un esempio nel caso in cui il legname fosse ritirato dalla medesima impresa che esegue i lavori. Nell'esempio si ipotizza un contributo pari al 100% e che le spese generali siano pari al 15%; inoltre si omette del tutto il calcolo dell'IVA, in quanto soggetto a variabili in base alla natura dei soggetti coinvolti.

- Importo dei lavori, a base d'asta: 100,00 euro
- Ricavo dalla vendita della legna: 30,00 euro
- Spesa ammissibile = 100,00 euro – 30,00 euro = 70,00 euro
- Spese tecniche: calcolate sull'importo dei lavori, a base d'asta, ossia sui 100,00 euro, quindi al massimo 15,00 euro.

Nel caso predetto, il contributo regionale (senza conteggiare l'IVA) è pari, pertanto, a 70,00 + 15,00 = 85,00 euro.

In sede di domanda di pagamento, dovranno in particolare risultare due fatture, una passiva (in entrata) per i lavori eseguiti e una attiva (in uscita) per l'alienazione della legna/legname. Al fine della rendicontazione, può essere accettato un pagamento effettuato tramite un solo bonifico (in compensazione), pari alla differenza degli importi. In caso di pagamento con bonifico in compensazione, è necessario allegare un prospetto riepilogativo esplicativo.

Viceversa, nel caso invece in cui il legname non fosse ritirato dall'impresa esecutrice e rimanesse invenduto, è necessario produrre in sede di domanda di pagamento una dichiarazione asseverata da parte del tecnico che stima il più probabile valore del legname ricavabile in un tempo ragionevole per non comportare il deprezzamento del materiale. Analogamente al caso precedente, detto importo dovrà essere detratto dalle spese sostenute.

Infine, nel caso in cui il legname, in quanto inutilizzabile, rimanesse accatastato in bosco senza essere esboscato e quindi non fosse alienato, è necessario produrre in sede di domanda di pagamento una brevissima relazione del tecnico con documentazione fotografica, dimostrante il rilascio in bosco del materiale inutilizzato, anche a beneficio di eventuali futuri controlli fiscali.

3.9. Decadenza, rinuncia e cambio del beneficiario

3.9.1. Decadenza

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- mancato rispetto delle condizioni, limiti e divieti previsti per le singole Azioni;
- mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi, stabiliti dal bando della Comunità Montana;
- realizzazione di investimenti con spesa ammessa inferiore alla soglia minima indicata per le singole azioni;

- mancata presentazione della contabilità finale entro il termine stabilito dall'Ente competente, necessario per consentire il controllo dei lavori effettuati e la liquidazione degli aiuti;
- violazione del divieto di cumulo con altre fonti di finanziamento;
- mancato rispetto del periodo di mantenimento delle opere realizzate nell'ambito dell'Azione 3 (SIF), dell'Azione 6 (Manutenzione straordinaria strade forestali) e dell'Azione 7 (Costruzione strade forestali);
- non veridicità delle eventuali dichiarazioni presentate, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui a seguito di un controllo si evidenzino irregolarità tali da comportare la decadenza di una domanda di aiuto, l'Ente istruttore comunica la revoca del contributo al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008.

In caso di indebito percepimento per falsa dichiarazione, l'Ente istruttore provvede ad erogare la sanzione amministrativa ex L. 898/1986.

3.9.2. Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare al contributo¹⁶, ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'Ente istruttore, mediante PEC.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. La restituzione delle somme già ricevute non è dovuta in caso di cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

La rinuncia non è ammessa qualora l'Ente istruttore abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

3.9.3. Riduzione parziale del contributo (penalità)

Il Responsabile del Procedimento procede alla riduzione parziale dei contributi concessi nei casi e con le modalità di seguito riportati:

1. nel caso siano stati effettuati interventi non conformi o non regolari, compresi i lavori effettuati da soggetti non titolati ai sensi del r.r. 5/2007 o dei presenti criteri, essi verranno stralciati dalla liquidazione;
2. nel caso siano state apportate varianti non autorizzate e che non avrebbero potuto essere autorizzate, i relativi lavori sono stralciati e non saranno liquidati: qualora a seguito dello stralcio, vi sia una riduzione inferiore al 60%;
3. qualora sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB senza indicare correttamente, nell'apposito "menù a tendina", la voce esatta del contributo, ossia "L.R. 31/2008, ART. 26 (MISURE FORESTALI) – BANDI 2024-2029", si procederà a una riduzione forfetaria di euro 200,00 (duecento/00). Tale riduzione viene applicata anche qualora si sia fatto riferimento al contributo nel campo note, senza selezionare l'apposito "menù a tendina";
4. qualora non sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 5 della l.r. 31/2008, secondo paragrafo (*«Tale sanzione è elevata fino a cinque volte per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, se la segnalazione certificata di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici»*) potrà essere detratta in compensazione dall'ammontare del contributo erogabile;

¹⁶ La rinuncia può essere solo totale. In caso si intenda rinunciare parzialmente, è necessario presentare domanda di variante.

5. nel caso in cui l'esecutore dei lavori non sia quello dichiarato nella denuncia di taglio a SITaB, si applicherà – se del caso - la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 5 septies della l.r. 31/2008 (*«Chi esegue attività selvicolturali senza averne titolo in base alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h bis), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di bosco o frazione di esso»*), che potrà essere detratta in compensazione dall'ammontare del contributo erogabile; in caso la sanzione non fosse applicabile, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 2.000,00 (duemila/00);
6. qualora i poligoni digitali presentati in occasione della domanda di saldo non abbiano la struttura dati indicata in allegato H, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 500,00 (cinquecento/00).

3.9.4. Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cambio beneficiario è ammissibile solo in caso di forza maggiore o altri casi eccezionali: il decesso o malattia invalidante o di lunga durata del beneficiario, la chiusura, cessione o fallimento dell'azienda beneficiaria, la fusione o soppressione di Enti pubblici beneficiari.

Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
3. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

L'Ente istruttore istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. la presenza di valida motivazione;
3. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali, dalle procedure unificate e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ente istruttore comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, l'ente istruttore ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

L'ente istruttore, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 3.

L'ente istruttore istruisce, con le modalità previste al precedente par. 4, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio. Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a

finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, l'Ente istruttore inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

3.10. SISCO

La Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia fornirà via pec alle Comunità Montane e alla Provincia di Sondrio eventuali informazioni a integrazione delle presenti procedure.

3.11. Svolgimento dei controlli

È obbligatoria l'alternanza nelle varie fasi istruttorie: le fasi di istruttoria per la concessione del contributo (verifica della domanda di aiuto e del progetto, varianti, cambio beneficiario, proroghe ecc.) e quelle di istruttoria delle domande di pagamento e di accertamento degli interventi realizzati devono essere effettuate da funzionari diversi. A tal fine, la Comunità montana potrà stipulare appositi accordi di collaborazione con altri Enti.

Qualora, per carenza di personale, non sia possibile garantire l'alternanza, la Comunità montana, prima di avviare l'istruttoria delle domande di pagamento e di accertamento degli interventi realizzati, informa con una nota via pec la Regione Lombardia, motivando le difficoltà e indicando quali azioni sono messe in campo per garantire la massima trasparenza dell'iter decisionale.

Regione Lombardia, al fine di verificare l'attuazione delle presenti procedure, potrà effettuare a sua discrezione accertamenti presso gli uffici degli Enti istruttori e presso i beneficiari finali degli aiuti. Per la verifica del rispetto dell'obbligo di accantonamento dei proventi dei Piani di Assestamento, Regione Lombardia potrà avvalersi del supporto di ERSAF o di convenzioni coi Carabinieri Forestali o la Guardia di Finanza.

I controlli potranno essere a campione per la verifica dei presenti criteri per la redazione dei bandi. Se a seguito di tali controlli si ravviseranno irregolarità si procederà alla revoca del finanziamento, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.

3.12. Rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte delle Comunità Montane

3.12.1. Impegni di spesa e di liquidazione

Salvo differente comunicazione pec da parte del dirigente regionale competente o diversa disposizione nel decreto di riparto, le somme trasferite devono essere impegnate entro il **31 dicembre dell'anno** in cui sono state trasferite.

Gli importi devono essere liquidati dalle Comunità Montane entro il **31 dicembre del terzo anno successivo**. Esemplicando, riparto anno 2024, liquidazione entro il 31.12.2027.

Il competente dirigente di Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, può concedere, con propria nota, proroghe alle suddette scadenze per validi motivi.

3.12.2. Monitoraggio annuale

Le Comunità Montane hanno l'obbligo di fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto da Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Il monitoraggio è accompagnato da una nota scritta in cui le Comunità montane devono dichiarare esplicitamente l'esatto ammontare delle economie di impegno e delle economie di spesa che dovranno essere restituite a Regione Lombardia.

In fase di monitoraggio finale degli interventi, dovrà essere trasmessa alla D.G. Agricoltura la cartografia in formato "Shapefile" ¹⁷ georeferenziata in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati effettuati i lavori, con tabella attributi indicata in allegato H¹⁸.

3.12.3. Rendicontazione finale

I lavori finanziati devono essere rendicontati alla D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste entro il **31 gennaio del quarto anno successivo**.

Esemplificando, riparto anno 2024, rendicontazione entro in 31.01.2028.

Il competente dirigente di Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, può concedere, con propria nota, proroghe alle suddette scadenze per validi motivi.

Per la rendicontazione, la D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste fornisce modelli a cui attenersi. I dati devono essere obbligatoriamente mandati anche in formato aperto, pena la nullità dell'invio.

I fondi non impegnati e le economie di spesa riscontrate in sede di accertamento finale dovranno essere restituite alla Regione Lombardia secondo le modalità che verranno comunicate dalla Struttura competente della D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

3.12.4. Economie di impegno e di spesa

Le economie a vario titolo accertate sulle somme trasferite col decreto di riparto e comunicate in sede di monitoraggio, devono essere successivamente formalizzate alla DG ASAF con invio alla stessa del provvedimento col quale viene disposta la restituzione delle economie stesse, invio da effettuarsi tramite pec indirizzata a agricoltura@pec.regione.lombardia.it, in occasione dell'invio dei dati di monitoraggio o nelle settimane successive. A seguito della informativa, la DG ASAF provvederà all'accertamento delle somme da incassare e invierà alla Comunità montana il decreto dirigenziale di accertamento delle economie. Successivamente, la Comunità montana provvederà a versare le economie alla tesoreria regionale.

ALLEGATI

Allegato A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Allegato B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'

Allegato C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DETRAIBILITA' I.V.A.

Allegato D - MODELLI GRADUATORIE

Allegato E - PROSPETTO VARIANTI

Allegato F - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Allegato G – DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELL'OBLIGO DI ACCANTONAMENTO DEI PROVENTI DEI PIANI DI ASSESTAMENTO

Allegato H - TABELLA ATTRIBUTI PER POLIGONI DIGITALI

Allegato I - FOGLIO DI CALCOLO DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA

¹⁷ I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati.

¹⁸ Regione Lombardia utilizzerà le cartografie per produrre uno strato informativo riportante i boschi oggetto di contributo pubblico, che è pubblicato sul Geoportale regionale.